

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.
Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660
Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00

**DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

Argomento n° 1

Verbale n° 6

Deliberazione n° 20

OGGETTO: Incarico Advisor legale per procedura di concordato;

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Febbraio, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

Incarico Advisor legale per procedura di concordato;

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
MANUELA MORGANTE	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
ARMANDO FLORIS	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ALESSANDRO PIERLEONI	PRESIDENTE del C.d.S.	SI	
ANTONIO MOSTACCI	COMPONENTE C.d.S.	SI	
FELICIA MAZZOCCHI	COMPONENTE C.d.S.	SI	

		Presente	Assente
FABIO COGLITORE	REVISORE LEGALE		

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio il dott. Stefano Di Benedetto.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, la presenza degli amministratori avendo fatto procedere il Segretario alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente nonché dei consiglieri sopra elencati, dichiara perfettamente valida la riunione.



Il C.d.G.

CONSIDERATO che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che il capitale sociale è stato interamente versato;

PRESO ATTO che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

VISTI il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera C.d.G. n. 6 del 11/01/2017 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2017;

VISTO che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

VISTI i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

VISTO il regolamento per il controllo analogo;

VISTA la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

VISTA la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il CAM S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

CONSIDERATO che a seguito di verifiche sulle scritture contabili operate dal componente revisore del C.d.S. dott.ssa Felicia Mazzocchi (relazione di cui alla delibera C.d.S. n. 3-2018) è emersa una massa debitoria in capo alla Società pari a circa 13 milioni di euro non iscritta in bilancio (che si aggiunge al debito pregresso già noto);

PRESO ATTO, inoltre, che in data 16/02/2018 è stato notificato un decreto ingiuntivo per il debito energetico nei confronti del fornitore GALA S.p.A. pari a circa 12.900.000 euro;

PRESO ATTO che nella seduta assembleare odierna i soci sono stati informati della delicata situazione economica, patrimoniale e finanziaria in cui versa la Società;

CONSIDERATO che l'ingente massa debitoria complessiva che grava sul CAM S.p.A. necessita di soluzioni rapide, concrete, e non più procrastinabili;



PRESO ATTO che tra le soluzioni plausibili l'ipotesi del concordato in continuità appare la più accreditata ai fini della gestione del debito e della salvaguardia del servizio idrico, degli utenti, dei comuni soci, del territorio, dei creditori, e dei lavoratori;

CONSIDERATO che la domanda di concordato era stata già presentata in Tribunale nel 2013, tuttavia in quella occasione il Giudice pronunciò l'inammissibilità del CAM S.p.A. alle disposizioni sul concordato preventivo in quanto "era da escludersi che quest'ultimo rientrasse tra i soggetti rispetto ai quali l'art. 1 della Legge Fallimentare riconosce la possibilità di essere sottoposti alle disposizioni sul fallimento";

PRESO ATTO delle novità normative introdotte dalla legge 175/2016 e dalla legge 100/2017 in materia di Società a partecipazione pubblica circa l'assoggettabilità di queste ultime alla procedura fallimentare, e quindi all'accesso al concordato preventivo;

CONSIDERATO che, stante la necessità di agire con urgenza per far fronte alla situazione critica in cui versa la Società, è stato convocato un Consiglio di Gestione in prima convocazione per il giorno 27.02.2018 alle ore 18:30 c/o lo studio del Notaio Roberto Colucci, in Via Monte Velino, 77 - Avezzano, ed in seconda convocazione per il giorno 28.02.2018 alle ore 08:00 c/o lo studio del Notaio Maria Teresa Ligozzi, Corso della Libertà, 61 - Avezzano, finalizzato alla proposizione del ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare;

RICHIAMATA la delibera Anac n. 1158 del 9 novembre 2016 con la quale si stabilisce che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016.

VALUTATA tuttavia che in tale momento storico del Consorzio sussiste l'estrema urgenza di affrontare strutturalmente le difficoltà dello stesso, e che detta urgenza si profila costituita dai due elementi essenziali della imprevedibilità del pregiudizio all'interesse pubblico recato dalla possibile eventualità di fallimento dello stesso nonché della improcrastinabilità dell'intervento rimediabile consistente nell'accompagnare il Consorzio verso una gestione straordinaria connotata dalla continuità aziendale;

RITENUTO perciò che l'esigenza improcrastinabile di intraprendere azioni volte alla tutela dell'interesse del Consorzio, che coincide con l'interesse pubblico ad assicurare il servizio essenziale di gestione della risorsa idrica nel territorio, implica decisioni rapide ed efficaci;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, l'eccezionalità della condizione vissuta dal Consorzio possa ampiamente consentire deroghe anche ai detti principi, individuando all'istante una serie di professionisti esterni caratterizzati da alta specializzazione in materia societaria e crisi d'impresa capaci di accompagnare il Consorzio nel percorso articolato e delicato del concordato con continuità aziendale;

RICHIAMATO l'Art. 4 del D.lgs. 50/2016 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) che recita: L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

POSTO che la decisione contenuta nella presente delibera soddisfa comunque i principi dell'efficacia e della proporzionalità dell'azione societaria in parola;

CONFERMATA l'urgenza e la necessità di agire tempestivamente in relazione alla istanza di Concordato preventivo in continuità al fine di non aggravare ulteriormente ed in maniera irreversibile la situazione finanziaria della Società;

CONSIDERATO che già in occasione della presentazione della precedente domanda di concordato in bianco

effettuata dalla Società nel corso del 2013, la società si avvale del professionista Avv. Valerio Di Gravio, avendone verificato l'esperienza curriculare e la notevole e consolidata esperienza in casi analoghi;

ACCERTATA, in ogni caso, la economicità della proposta economica avanzata, che risulta essere inferiore a quanto rimesso nella precedente occasione e soprattutto in linea con l'art. 163 del Codice degli appalti pubblici;

TENUTO CONTO che il medesimo Professionista già aveva contezza della situazione specifica non necessitando di ulteriori approfondimenti del caso;

CONSIDERATO che il CAM S.p.A. è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;

PRESO ATTO che l'art. 6 del suddetto regolamento prevede l'opportunità che per "specifiche esigenze tecnico-operative, o per particolare complessità della materia, o per convenienza economica, si rendano necessarie e/o manifestamente opportune scelte diverse. In tali circostanze il CAM S.p.A. non ha alcun obbligo a ricorrere al vigente albo speciale e, a suo insindacabile giudizio, può conferire incarichi liberamente al di fuori dell'elenco";

PRESO ATTO dell'elevata professionalità ed esperienza del suddetto Avv. Valerio Di Gravio in materia di procedura fallimentare;

VISTA l'allegata proposta di incarico professionale legale dello Studio Di Gravio del 19/02/2018 (agli atti CAM prot. n. 2742 del 20/02/2018), finalizzata alla presentazione di una domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Avezzano;


Per tutto quanto sopra, con unanimi voti favorevoli,

Delibera

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- Rispettato l'art. 4 del D.lgs.50/2016;
- Di prendere atto dell'incarico professionale conferito con urgenza all'Avv. Valerio Di Gravio per la presentazione di una proposta di concordato preventivo presso il Tribunale di Avezzano.
- Di validare la procedura utilizzata avendone verificato la rispondenza a quanto disposto dall'ANAC con delibera n. 1158 del 9 novembre 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.G.
Dott.ssa Manuela Morgante



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto

